

fi **Formazione IFEL**
per i Comuni

Ciclo formativo 2013

TARES 2013

Gasperina

Dr.ssa Cristina Carpenedo

aggiornato al 30 marzo 2013





IL PRELIEVO SUI RIFIUTI

Concetti chiave:

- IL TRIBUTO TARES si compone di TARIFFA + MAGGIORAZIONE. Quando la norma parla di tributo si riferisce ad entrambe.
- ✓ il ruolo centrale è della tariffa
- ✓ La maggiorazione segue la tariffa: stesso presupposto e stesse agevolazioni

LA TARIFFA PATRIMONIALE + LA MAGGIORAZIONE: sono distinte in quanto hanno diversa natura. La norma le tratta in modo disgiunto. La Maggiorazione va sempre applicata dal comune

SIA TARES SIA TARIFFA CORRISPETTIVO SONO DISCIPLINATE E APPROVATE CON REGOLAMENTO COMUNALE




Competenze dei Comuni nella gestione rifiuti

Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali

Ai sensi dell'articolo 198 "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27

- Soppressione ato prevista per il 31.12.2012 e individuazione nuovo soggetto da parte delle regioni
- ogni comune deve verificare lo stato di attuazione di queste norme a livello regionale



Competenze dei Comuni nella gestione rifiuti

IL TESTO UNICO AMBIENTALE NON COMPRENDE LA TARES

DL 179/2012 ART. 34 comma 16. Dopo il **comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e' inserito il seguente:** «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate **unicamente dagli enti di governo** degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

COSA COMPRENDE LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'UTENZA? NO TARES

PIANO FINANZIARIO : AUTORITA' COMPETENTE



Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

35. (primo periodo)

I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **possono affidare**, fino al 31 dicembre 2013, **la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29**, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

- ✓ RAPPORTO DI CONCESSIONE ESISTENTE AL 31.12.2012
- ✓ APPALTO O CONCESSIONE? Anci ER nota 1 febbraio 2013: CONCESSIONE NON APPALTO

fi

art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35 TRIBUTO Tariffa patrimoniale+maggiorazione

- ✓ Per gestione del tributo si intende tariffa e maggiorazione
- ✓ In caso di tariffa patrimoniale è esclusa la maggiorazione che resta **tributaria** ai sensi del comma 32 *I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.*




Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(secondo periodo) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

- ✓ TRIBUTO – TARIFFA E MAGGIORAZIONE: TUTTI F 24
- ✓ In deroga significa che non si possono stabilire canali diversi di versamento: NO RID/NO VERSAMENTI TELEMATICI /NO BONIFICI

In tal senso anche ANCI ER




Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(Terzo periodo) Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, **prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento**

ATTENDERE DECRETI(!!)

AUTOLIQUIDAZIONE

(quarto periodo) Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune: SI RIFERISCE AL TRIBUTO TARES (TARIFFA+MAGG) E ALLA MAGGIORAZIONE APPLICATA SULLA TARIFFA PATRIMONIALE...(la tariffa patrimoniale sarà riversata al gestore)



Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(quinto periodo) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato **in quattro rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

(sesto periodo) I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. SOLO CON POTESTA' REGOLAMENTARE

(settimo periodo) Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio (ex aprile), ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

DL 1/2013: LA PRIMA RATA SLITTA A LUGLIO




art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35 come va gestita la maggiorazione sulla tariffa patrimoniale

AI SENSI DEL COMMA 32 RESTA UN TRIBUTO I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13:

- ✓ LA SPENDE IL COMUNE
- ✓ F24
- ✓ 4 RATE TRIMESTRALI
- ✓ VERSATA AL COMUNE
- ✓ NO AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA PREVISTO PER L'ANNO 2013 (possibile solo se MAGGIORAZIONE TARES)

IL COMUNE DECIDE COME GESTIRLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52: esempio: rapporto di concessione/ appalto sulla base delle regole di selezione




Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(ottavo periodo) Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato **in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.**

(nono periodo) Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

(decimo periodo) In ogni caso **il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe** ai sensi dei commi 23 e 29.

NORME SUPERATE !!



Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 NUOVO COMMA 35

(undicesimo periodo) Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base **alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.

(dodicesimo periodo) L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

(tredicesimo periodo) È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno




Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 9

Nuovo articolo 9:

- ✓ **Determinazione tariffaria con i criteri del DPR 158/99**
- ✓ Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione **ordinaria** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. **Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu o della TIA 1 o della TIA 2**

- ✓ La superficie calpestabile
- ✓ Considerare significa CHE SI RITENGONO VALIDE
- ✓ MA LA BASE IMPONIBILE RESTA QUELLA DELLA TARES (es. Include aree scoperte attività)
- ✓ **Per le altre unità immobiliari (D - E) la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;**




Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 9

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29 MARZO 2013.

L'Agenzia rende disponibili ai Comuni, ai fini delle attività di accertamento di cui all'art. 14, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, i dati relativi alla superficie determinata scorpendo, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.




TARES. Istituzione e soggetto attivo

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
- 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo
- Il D. Lgs 152/2006 prevedeva che la Tia 2 fosse un'entrata di spettanza delle autorità d'ambito
- DL 95/2012 art. 19 comma 1 lett f) comprende tra le funzioni fondamentali dei comuni *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*
- Competenze Tares ai comuni




PRESUNZIONE DI PRODUTTIVITA' **detenzione = produttività rifiuti = tassabilità**

- ❑ Il tributo e' dovuto da chiunque **possieda, occupi o detenga** a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**.
- ❑ LOCALI E AREE suscettibili di produrre rifiuti A QUALSIASI TITOLO E USO PURCHE' SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI
- ❑ Nella tarsu l'art. 62 comma 2 parlava di non assoggettabilità dei locali e delle aree che non possono per le loro caratteristiche produrre rifiuti...purchè indicate nella denuncia e debitamente riscontrate
- ❑ Nella tares gli immobili non suscettibili di produrre rifiuto sono esclusi dal tributo e dunque dal regime di denuncia \rightleftarrows **Inversione onere della prova ? Linee guida MEF art. 8 le tratta come non assoggettabilità da dichiarare**
- ❑ Per tia 1 situazione analoga a tarsu
- ❑ Per tia 2 conta l'effettiva produzione di rifiuto



Regolamento mef: aree non soggette secondo la comune esperienza

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
- Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi



Locali e aree scoperte nella Tarsu

I LOCALI sono le costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l'esterno

Le Aree scoperte nella tarsu e tia erano solo quelle operative destinate allo svolgimento di un'attività economica (DL 599/96 art. 2)

Aree scoperte non soggette

pertinenziali di civili abitazioni (art. 62, c.1, D.Lgs 507/93)

pertinenziali di altri edifici (Art. 1 DL 8/99)

Destinate a verde (Art. 1 del DL 8/99)


Superficie idonea a produrre rifiuti misurata sul filo interno dei muri

fi L'occupazione di locali e aree scoperte

Sono dunque tassabili :

- ✓ le aree scoperte operative ove si svolge attività economica (es: stabilimenti balneari, parcheggi a pagamento, campeggi, depositi esterni, distributori di carburanti);
- ✓ le aree scoperte pertinenziali di locali diversi dalle abitazioni (con un vincolo durevole ed effettivo di asservimento al fabbricato ai sensi dell'art. 817 del codice civile ad esempio, i parcheggi ad uso della clientela e dei lavoratori);
- ✓ le aree ornamentali anche a verde

Si tratta di fattispecie che non erano tassate in Tarsu (art. 2 D.L. 599/1996), TIA1 (art. 49, comma 3, D.Lgs 22/97) e TIA2



PRESUNZIONE DI PRODUTTIVITA': detenzione = produttività rifiuti = tassabilità

- ✓ Possessore: colui che esercita un potere di fatto sull'immobile corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali
- ✓ occupante
- ✓ Detentore: dispone dell'immobile senza essere titolare di diritti reali.

ECCEZIONE:

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

✓ TITOLARE DI DIRITTO REALE

AI SENSI DEL COMMA 5 **RESPONSABILITA' SOLIDALE** PER I COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE E TRA COLORO CHE USANO IN COMUNE I LOCALI O LE AREE

fi L'occupazione di locali e aree scoperte

LOCALI ED AREE ESCLUSI DALLA TARES

- non suscettibili di produrre rifiuti per **NATURA**: impraticabili, abbandonati, con attrezzature stabili; per **l'USO** a cui sono destinati per sporadica presenza umana, destinate a produzione a ciclo chiuso o deposito di materiali alla rinfusa; per **OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA'** (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze);
- le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 cod. civ NON detenute o occupate in via esclusiva (art. 14, comma 4): scale, cortili, parti di uso comune, portineria, alloggio del portiere (se non occupato in via esclusiva), lavanderia, riscaldamento centrale, vani ascensori, ecc. Sono tassabili le parti comuni occupate in via esclusiva e ai sensi del comma 7 le parti comuni di centri commerciali
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni



Quali rifiuti?

CODICE AMBIENTALE Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Art. 178, comma 3: gestione dei rifiuti nel rispetto anche del principio “chi inquina paga”

Art. 184: classificazione dei rifiuti effettuata come nel Ronchi:

- ✓ secondo origine: urbani e speciali
- ✓ secondo natura: pericolosi e non

Il codice ambientale ammette l'assimilazione anche per gli imballaggi secondari e terziari art. 221 comma 4



I rifiuti urbani nel codice ambientale

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g)**;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

fi I rifiuti speciali nel codice ambientale

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie



I RIFIUTI AGRICOLI

Articolo 185 codice ambientale, co. 2 lettera f) sostanze di scarto escluse dal codice:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Conseguentemente: sono esclusi dalla tares i terreni coltivati


Sono soggetti alla tares i locali e le aree che possono produrre rifiuti assimilati:

- ✓ Deposito attrezzi, locali destinati alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, vivai, serre non a terra, agriturismi
- ✓ Gli altri scarti vegetali prodotte dalle attività agricole sono assimilabili agli urbani ai sensi della delibera interministeriale

Sono soggette le abitazioni rurali

Per regola ordinaria non sono soggetti i locali/aree:

- ✓ che non possono produrre rifiuti (es silos chiusi)
- ✓ che producono di regola rifiuti non assimilati (es depositi di sostanze chimiche, diserbanti)



L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO AMBIENTALE Articoli 264 e 265

- ❑ Il decreto ambientale è entrato in vigore il **29 aprile 2006** ma non interamente
- ❑ L'entrata in vigore ha comunque causato l'abrogazione di una serie di norme come indicato negli artt 264 e 265
- ❑ Art. 264, comma 1, lett. i): **abroga il D.Lgs 22/97** ma dispone che al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV del decreto, i **provvedimenti attuativi del 22/97** continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV
- ❑ Art. 265, comma 1. le vigenti **norme regolamentari e tecniche** che disciplinano la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV.



Permanenza prelievo rifiuti assimilati Legge 296/2006, Art. 1, comma 184, b)

- ❑ Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d) (competenza statale criteri di assimilazione) e 57, comma 1, del D.Lgs 22/97 che disponeva la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all'attuazione del decreto ronchi
- ❑ La norma salva l'impianto attuale fondato sulla delibera interministeriale del 27/07/84




ART. 198 COMPETENZE DEI COMUNI

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27

Soppressione ato prevista per il 31.12.2012 e individuazione nuovo soggetto da parte delle regioni

Comma 2 lettera g)

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d).



Codice ambientale Art. 195 comma 2 lett e)

✓ COMPETENZE DELLO STATO

Comma 2 lettera e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani...ABROGATA LA PARTE DELLA TARIFFA SPECIALE PER I RIFIUTI ASSIMILATI..... Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

CRITERI MAI EMANATI



RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- ❑ Il prelievo tariffario finanzia il servizio pubblico di raccolta dei **rifiuti solidi urbani** compresi gli assimilati
- ❑ L'ASSIMILAZIONE: Il 507/93 originariamente prevedeva l'assimilazione espressa, cosiddetta tributaria
- ❑ La legge 146/1994, art. 39 istituisce l'assimilazione ex lege dei rifiuti speciali indicati nel punto 1.1.1., lettera a) della delibera interministeriale 27 Luglio 1984
- ❑ La legge 128/98 abroga l'assimilazione legale e ripristina quella espressa (Consiglio comunale)
- ❑ IL DECRETO RONCHI, all'art. 18, conferma la competenza statale per i criteri di assimilazione e all'art. 21 pone in capo ai comuni l'assimilazione espressa. Tuttavia in forza dell'art. 57 si continua ad applicare il delibera interministeriale
- ❑ Decreto ambientale



La produzione di rifiuti speciali MEF

Art. 14 comma 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano **di regola** rifiuti speciali, **a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.**

Si tratta di produzione in via ordinaria e non occasionale

Ai sensi del comma 22 lettera d) con potestà regolamentare è possibile procedere con *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

- ✓ riduzione di superficie
- ✓ effetti sulla maggiorazione
- ✓ Obbligo denuncia
- ✓ comunicare entro il mese di dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate



La superficie CALPESTABILE nuovo comma 9 nella fase transitoria di attuazione del criterio convenzionale

✓ **Determinazione tariffaria con i criteri del DPR 158/99**

(2° capoverso). Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

(3° capoverso). **Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della (riguarda tutti gli immobili A/B/C/D/E):**

✓ TARSU

✓ Tariffa di igiene ambientale (TIA 1)

✓ Articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

La regola legittima l'utilizzo delle superfici già dichiarate o accertate. Restano ferme le regole generali sulla determinazione della base imponibile (es. Le aree scoperte delle attività sono comunque tassabili)

(6° capoverso) **Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile**



Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 9


- ❑ **Ai fini dell'attività di accertamento**, il comune PER LE UNITA' IMM. A DESTINAZIONE ORDINARIA (A B C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80** per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



Modifiche della legge di Stabilità all'articolo 14 art. 1 comma 387 DATI CATASTALI

Al comma 34 è aggiunto :

*Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico di ubicazione dell'immobile** e il **numero dell'interno, ove esistente***



Articolazione tariffaria struttura binomia

Comma 11. *La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. :*



Articolazione tariffaria struttura binomia

QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE

COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI comprensivi dei costi discarica (art.15 D. Lgs 36/2003 -

Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonchè i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma I, lettera i)

NON C'E FASE TRANSITORIA

In tarsu l'art. 61 del D.Lgs 507/93 ammetteva una copertura compresa tra il 50% ed il 100% dei costi

TIA1 c'era la fase transitoria

TIA2 non applicabile la fase transitoria del decerto ambientale



PIANO FINANZIARIO E TARIFFE


Comma 23. le tariffe del tributo devono essere approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Chi è l'autorità competente?

Nella Tia 1 era il comune

Nella tia 2 ai sensi dell'articolo 238 era l'autorità d'ambito


Linee guida MEF



PIANO FINANZIARIO E TARIFFE

Linee guida MEF (pag. 23):

Il generico riferimento all’“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe



TARES. COSA FARE?

- Piano finanziario ai sensi del DPR 158/99
- COSTI CON IVA FINALE AL 10%
- PREVISIONE IN BILANCIO TASSA+MAGGIORAZIONE SERVIZI
- PREVISIONE USCITE PER PAGAMENTO SERVIZI CON IVA
- Affidamento 2013 della gestione al soggetto gestore dei rifiuti i del tributo in essere al 31.12.2012 oppure gara
- Concessione o appalto o gestione diretta
- L'affidamento non comprende la riscossione (incasso) in quanto transita per la Struttura di gestione F24. Attendere decreto F24 per codici. Saltano i RID
Calcolo importo maggiorazione sui 30 cents



Tares: ATTI

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

1. Regolamento: Indicare come si effettua la gestione: diretta o a terzi
2. Piano finanziario
3. Delibera tariffe
4. IN CASO DI SOGGETTO ESTERNO AFFIDAMENTO AL GESTORE.
Inseribile anche nella delibera regolamentare. Approvare disciplinare
5. MODELLO DENUNCIA

fi

Le riduzioni fino al 30%

15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

Si tratta di agevolazioni che si fondano su minore produzione di rifiuti che incidono sul piano tariffario

LINEE GUIDA MEF




Le riduzioni per differenziata e avvio al recupero

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. (DPR 159/99 prevede di assicurare agevolazioni per raccolta differenziata)

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (DPR 158/99 limita alla parte variabile)

LINEE GUIDA MEF



LE ULTERIORI RIDUZIONI


19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

Si tratta di ulteriori forme di agevolazione rispetto a quelle previste dal comma 15 che devono essere a carico del bilancio comunale COERENTI

COL SISTEMA TARIFFARIO

LINEE GUIDA MEF



MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO

20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di:

- ✓ mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
- ✓ effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento
- ✓ interruzione del servizio per motivi sindacali
- ✓ per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

SI TRATTA DI SITUAZIONI CHE VANNO ACCERTATE E DIMOSTRATE RISPETTO AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA MODALITA' DI RACCOLTA



POTESTA' REGOLAMENTARE

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;**
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.



Approvazione tariffe

23. **Il consiglio comunale** deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso **ed approvato dall'autorita' competente**

Competenza del consiglio comunale

Deroga al principio art. 42, c. 2, lett. f) D.Lgs 267/2000

Tariffe Tarsu e Tia di competenza della Giunta



TARES a tariffa giornaliera

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale **non superiore al 100 per cento.**

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del **tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria** di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.



La pubblicazione delle delibere

Pubblicazione della deliberazione secondo le regole dell'articolo 13 comma 15 DL 201/2011):

Invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

Entro 30 giorni dalla esecutività (decimo gg successivo alla pubblicazione) e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio

Deliberazioni da pubblicare sul sito informatico del Ministero (sostituisce GU)



La maggiorazione sui servizi

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro** per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato

- ✓ Finanzia i servizi indivisibili: esempio pubblica illuminazione e polizia locale
- ✓ Graduabile per tipologia di immobile e zona di ubicazione




EFFETTI FINANZIARI SUI TRASFERIMENTI

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo.

Il gettito derivante da incremento di aliquota standard è a favore del comune

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.



IL TRIBUTO PROVINCIALE

28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato **alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo**, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

- ✓ Applicato sulla componente rifiuti
- ✓ No maggiorazione



La riscossione della maggiorazione per il 2013

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base **alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.

L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO E NELLA DELIBERA TARIFFARIA

fi

LA DICHIARAZIONE

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento

Il comune definisce: MODELLO TERMINI

INCLUDE I DATI CATASTALI

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi

Le superfici già dichiarate sono valide non da dichiarare

LINEE GUIDA MEF:



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

SI TRATTA DI UNA FIGURA IN CAPO AL COMUNE QUANDO CONSERVA LA GESTIONE DELL'ENTRATA


✓ In caso di affidamento esterno sarà in capo al terzo



QUESTIONARI/ACCESSI E PRESUNZIONI SEMPLICI

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile **puo' inviare questionari al contribuente**, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, **e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.**

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, **l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.**




Le sanzioni

- 39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**
- 40.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 41.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 42.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario di cui al comma 37**, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 43.** Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 44.** Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

fi Norme di rinvio

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo **concernenti il tributo comunale** sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446



Rinvio alla Legge 296/2006 solo per la TARES

Legge 296/2006 articolo 1 – commi 161 a 170:

- comma 161: accertamento
- comma 162: la motivazione degli accertamenti
- comma 163: decadenza riscossione coattiva accertamenti
- comma 164: termini per i rimborsi
- comma 165: misura interessi
- comma 166: arrotondamento euro
- comma 167: compensazione
- comma 168: importo minimo per accertamento e rimborso
- comma 169: approvazione tariffe e aliquote




L'applicazione del DPR 158/99

Circolare ministero finanze 111/99 e 17/2000 confermano l'utilizzabilità dei coefficienti del DPR 158/99 e l'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe della tassa

Tar Emilia Romagna n. 934/2001: ai fini della determinazione della tariffa della Tarsu è legittimo fare riferimento ai coefficienti ministeriali

Tar Sardegna, sentenza n. 342/2001: necessità di applicare il metodo normalizzato tenendo conto del diverso contesto normativo e della realtà locale in cui si inserisce.


Consiglio di Stato 750/2009 Applicabile il metodo normalizzato per un'accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti



L'applicazione del DPR 158/99 Consiglio di Stato 6208 del 4.12.2012


Tale normativa statale è conforme alla normativa comunitaria, come rilevato dalla sentenza della Corte di Giustizia 16 luglio 2009, in C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore Poiché non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche, e in considerazione delle caratteristiche dell'attività alberghiera, non risultano i dedotti profili di eccesso di potere

Quanto alla competenza ad approvare il piano finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 8. del d.lg. n. 22 del 1997 essa è degli 'enti locali' (e non delle società cui è affidato il servizio)



L'applicazione del DPR 158/99 Cassazione Civile Ord. 12859/2012

- impugnazione dell'avviso di pagamento TAR SU dell'anno 2004
- Differenziazione tariffaria tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri
- ✓ è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime; la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, **senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore;**



L'applicazione del DPR 158/99 Art. 4 Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è **articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica**.
2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, **assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica** di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse **zone del territorio comunale**, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.



DPR 158/99


macrocategoria utenze domestiche/non domestiche

UTENZA DOMESTICA: tutte le abitazioni familiari

per chi era in regime tarsu: abbinare l'utenza madre e figlia (garage) al nucleo familiare anagrafico

UTENZA NON DOMESTICA: tutte le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere

per chi era in regime tarsu: trascodifica vecchie categorie con le nuove tipologie ronchi (si possono utilizzare i codici ATECO)



L'applicazione del DPR 158/99

Art. 5 Calcolo delle tariffe per le utenze domestiche


1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. **Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo**, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.



L'applicazione del DPR 158/99

ART. 6 Calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, **la parte fissa** della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa gli enti locali **organizzano e strutturano sistemi di misurazione** delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. **Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.**



DPR 158/99

AGEVOLAZIONI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata ...attraverso l'abbattimento della **parte variabile** della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze non domestiche, **sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione**, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
(COMMA 18 ART. 14)
3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche **non stabilmente attive** sul proprio territorio.



PIANO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 comprende:

- Il programma degli interventi
- Il Piano Finanziario degli investimenti
- L'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili
- Le risorse finanziarie necessarie

Deve inoltre essere corredato da una relazione che descriva:

- Il modello gestionale e organizzativo
- I livelli di qualità del servizio
- La ricognizione degli impianti esistenti
- Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti verificati e le motivazioni

INVIO OSSERVATORIO ART. 9 DPR 158/99



DPR 158/99 TIPOLOGIA DEI COSTI

FISSI

- CSL spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
- CARC costi amm. Accertam., Riscoss. e Contenzioso
- CGG costi generali di gestione
- CCD Costi comuni diversi
- AC Altri costi
- CK Costi d'uso del capitale

VARIABILI

- CRT Raccolta e trasporto
- CTS Trattamento e smaltim.
- CRD Raccolta differenziata
- CTR Trattamento e riciclo

fi

- ✓ Costi al netto dell'IVA comprensivi di costi discarica
- ✓ AGGIUNGERE IVA FINALE AL 10%
- ✓ CALCOLARE LE TARIFFE
- ✓ ISCRIVERE LE SOMME NEL BILANCIO DEL COMUNE PER:
 - pagare le fatture al gestore
 - pagare chi gestisce il tributo (può essere diverso dal gestore rifiuti)
 - pagare i costi indiretti finanziati attraverso il piano e inclusi nel CARC
 - finanziare fondo svalutazione
 - TRIBUTO PROVINCIALE?
- ✓ ISCRIVERE IMPOSTA SERVIZI (MQ COMPLESSIVI*0,30)

f

$$T = (CG + CC)^{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK$$

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR

COSTI COMUNI (CC)

CARC + CGG + CCD

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

Amm. + Acc. + R

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento



Per il calcolo della Tariffa è necessario conoscere i seguenti dati

- La divisione tra Costi Fissi e Costi Variabili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa. **Maggiori sono i costi fissi e maggiore è il peso della superficie.**
- La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, dipendente dalla quantità di rifiuti prodotta dalle due macrocategorie.
- Quantità totale rifiuti prodotta nell'anno precedente
- Quantità dei rifiuti prodotte dalle due macrocategorie: anche metodo induttivo:
 $QUANTITA' RIFIUTI TOTALE - QUANTITA RIFIUTI ATTIVITA' = QUANTITA' ABITAZIONI$
- La quantità rifiuti attività si ricava da $S * Kd$ (si sommano tutte le quantità delle tipologie) SUPERFICIE
- La composizione dei nuclei familiari e le relative superfici occupate.



fi

LINEE GUIDA MEF

PROTOTIPO DI REGOLAMENTO TARES



Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani. Limiti dei coefficienti Kd

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo. Si intende per

- a) *locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
- c) *utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;*
- d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

fi

Art. 7. Soggetti passivi. 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

fi

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) **indicare nella denuncia originaria** o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) **comunicare entro il mese di dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno**, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate




ART. 12 COSTI DI GESTIONE

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;


b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.



ART. 14 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA


3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura ...




Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.



Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del **nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, **per un periodo non inferiore all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.



Art. 17. Occupanti le utenze domestiche


3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti **non residenti** nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (**iscritti AIRE**), e per gli alloggi a disposizione di **enti diversi dalle persone fisiche** occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti **quello indicato dall'utente** o, in mancanza,

[alternativa1] quello di ... unità.

[alternativa2] quello di un unità ogni ... mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.




Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in una unità**.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. *[alternativa1] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante **al primo di gennaio** dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.*

*[alternativa2] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante **alla data di emissione** dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*



Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

4. La tariffa applicabile **è di regola unica** per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

[facoltativo] Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a ... mq.


5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

f Indicazioni sulle riduzioni. Note all'art. 24

Sulle riduzioni:

- ✓ non è possibile superare il 30%
- ✓ Si consiglia di applicarla sia alla fissa che alla variabile (si facilita l'applicazione alla maggiorazione)
- ✓ La riduzione per unico occupante non è da considerarsi inclusa nella tariffa da un componente
- ✓ Riduzione per avvio al recupero da richiedere annualmente e a consuntivo



Art. 29. Presupposto della maggiorazione


1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione **non** si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.



Art. 31. Obbligo di dichiarazione


2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri




Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, **inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo**

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione



Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

1. *[Eventuale] La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio [alternativa 1] di gestione dei rifiuti [alternativa2] di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti*